

FRANCESCO LUCREZI

*IURISPERITI – IURIS IMPERITI*  
DA CICERONE A LORENZO VALLA

1. – Nel proemio al terzo libro delle sue *Elegantiae* Lorenzo Valla – com'è noto – ebbe modo di lanciare uno dei più caustici e sferzanti attacchi contro i giuristi del suo tempo. Lo spunto per la reprimenda fu dato all'umanista da una lettura dei *Digesta* giustinianeî, che suscitò in lui profonda ammirazione per la *diligentia* e la *gravitas*, la *prudentia* e l'*aequitas*, la *scientia rerum* e la *orationis dignitas* ivi depositate(1).

Particolarmente colpito dalla perfezione linguistica della silloge giurisprudenziale, il Valla – pur distintosi, altre volte, per le aspre critiche rivolte a Giustiniano e a Triboniano(2) – ne paragona l'uniformità di stile a quella presente nell'epistolario ciceroniano, nel quale anche le lettere dei corrispondenti di Cicerone paiono scritte da lui medesimo: ma l'omogeneità del *Corpus iuris civilis* appare ancora più mirabile, non trattandosi di brani scritti in uno stesso periodo. Non si può parlare – nota il Valla – di autentica *eloquentia*, non molto compatibile con l'argomento giuridico, ma di egregia *Latinitas* ed *elegantia*, senza le quali ogni dottrina appare *caeca et illiberalis: praesertim in iure civili*, se è vero, come asserì Quintiliano, che ogni diritto risulta fondato sulla *interpretatio verborum*(3). Ma questi tempi luminosi appaiono assai lontani, lamenta l'autore, se i giuristi contemporanei, in grado di intendere a stento la quinta parte del diritto civile, sono talmente accecati dalla loro *imperitia* da arrivare ad asserire che

(1) L. Valla, *In tertium librum Elegantiarum praefatio*, in Id., *Opera omnia* I, Basileae 1540, 79 ss. L'opera è stata consultata nella riedizione nei *Monumenta politica et philosophica rariora*, a cura di L. Firpo, con premessa di E. Garin, Torino 1962. La *praefatio* è riportata, con traduzione a fronte, anche in *Prosatori latini del Quattrocento*, a cura di Garin, Milano-Napoli 1952, 606 ss.

(2) Giustiniano, secondo Valla, con la sua compilazione avrebbe aperto la strada al deterioramento della scienza giuridica romana, provocato dagli interpreti medioevali, tanto da meritare una vera e propria maledizione: *Dii itaque tibi male faciant, Iustiniane iniustissime: Opera omnia* cit., 633. Sul punto, cfr. D. Maffei, *Gli inizi dell'umanesimo giuridico*, rist. Milano 1964, 37 ss.; Garin, *La letteratura degli umanisti*, in *Storia della Letteratura Italiana*, a cura di E. Cecchi e N. Sapegno, 3: *Il Quattrocento e l'Ariosto*, Milano 1966, 208 s.

(3) La citazione del Valla è tratta da Quint. *Inst.* 12, 3, 7, che a sua volta riprende Cic. *De orat.* 1, 236.

i *facundiae studiosi*, i cultori dell'eloquenza non possono diventare dotti in diritto civile, come se gli antichi *iurisconsulti* fossero stati rozzi come loro, o non avessero eccelso in quella scienza. Tanta è la pochezza di questi personaggi, scrive il Valla, che non vale neanche la pena di parlarne. Io stesso, incalza l'umanista, pur dotato di mediocre ingegno e mediocre perizia letteraria, dichiaro di poter dare lezione a tutti coloro che oggi interpretano lo *ius civile*. Di più: riprendendo alla lettera le parole di una nota provocazione tratta dall'orazione *Pro Murena*(4), Valla asserisce che, se Cicerone affermò che avrebbe potuto diventare un giureconsulto nello spazio di soli tre giorni, qualora i giuristi lo avessero mosso a sdegno, anch'egli avrebbe potuto dirsi in grado di scrivere in tre anni delle glosse ai Digesti più utili di quelle di Accursio, se gli *iurisperiti* – *nolo dicere iuris imperiti*, punge ancora l'autore – ne avessero suscitato l'irritazione, o anche se non lo avessero fatto sdegnare(5). Dato lo scempio del loro pensiero perpetrato dai loro indegni successori, i *summi viri*, i grandi giureconsulti della romanità meritano di essere esposti secondo verità, e di essere difesi da chi vorrebbe interpretarli male, e da Goti piuttosto che da Latini. Perché da Goti e da Vandali, da barbari vanno considerati i giuristi di oggi, di tanto inferiori a quelli di un tempo. Quelli intrecciavano la loro lingua col greco, questi col gotico.

Sincero estimatore e attrezzato conoscitore del diritto – figlio del giurista Luca e di una Caterina, figlia a sua volta del giurista Giovanni Scribani, impiegato alla corte pontificia – Valla si premura di chiarire che i suoi strali non sono indirizzati alla *scientia iuris*, ma soltanto agli errori dei suoi inadeguati cultori: la sua è una esortazione, volta a persuadere gli *iuris studiosi* dell'impossibilità, «*sine studiis humanitatis*», di accedere alla statura di *iurisconsulti*, e non di meri *legulei*(6). Solo la limpidezza dell'eloquenza latina potrà preservare la nobiltà, lo splendore del diritto: perché, di tutte le discipline insegnate pubblicamente, non ve n'è alcuna così *aurea* come lo *ius civile*. Tale scienza si erge come la sacra rocca, ancora inviolata, della latinità, e va difesa dagli assalti dei barbari, che vorrebbero espugnarla. È per mezzo dei *Digesta* che la *lingua Romana* ha preservato

(4) Cic. *Mur.* 28: *si mihi, homini vehementer occupato, stomachum moveritis, triduo me iuris consultum esse profitebor.*

(5) *Praefatio* cit., p. 80: *Quod si Cicero ait, sibi homini vehementer occupato, si stomachum moveant, triduo se iurisconsultum fore, nonne et ipse audebo dicere, si iurisperiti (nolo dicere iurisimperiti) stomachum mihi moveant, aut etiam sine stomacho me glossas in Digesta triennio conscripturum, longe utiliores Accursianis.*

(6) *Ibid.*: *Neque vero hoc dico, ut iuris studiosos carpam, imo ut adhorter potius, persuadeamque sine studiis humanitatis non posse, quam cupiunt, assequi facultatem: malintque iurisconsultorum, quam leguleorum similes esse.* Una contrapposizione, quella tra *iurisconsulti* e *legulei*, teorizzata dallo stesso Cicerone *De orat.* 1, 236, e ripresa da Quintiliano *Inst.* 12, 3, 11.

in passato, almeno in parte, il suo onore, e attraverso di essi dovrà recuperare oggi la sua dignità e grandezza(7).

Questa pagina del Valla appare particolarmente significativa, in quanto rivelatrice dei meccanismi logici e culturali attraverso cui il grande filologo - fra i primi a ribellarsi alla imperante tirannia dell'emulazione acritica di Cicerone, fra i precursori dell'anticiceronianismo e ispiratore di anticiceroniani quali Poliziano ed Erasmo(8) - recepì, filtrò e divulgò il controverso rapporto di Cicerone nei confronti del diritto e dei giuristi. Un atteggiamento, quello dell'Arpinate, notoriamente complesso, ambiguo e oscillante, e che giocò un ruolo di enorme importanza nella formazione ideale dell'umanesimo giuridico europeo, e segnatamente nella costruzione di quel muro di diffidenza, di gelosia e di incomunicabilità che tanto a lungo separò, nell' 'autunno del Medio Evo', le categorie dei retori e dei giureconsulti(9).

2. - È risaputo che Cicerone, profondo conoscitore del diritto, frequentatore della casa di due luminosi maestri di *ius civile* come il vecchio augure Quinto Mucio Scevoia e il pontefice omonimo, amico personale di giuristi insigni quali Gaio Aquilio Gallo, Gaio Trebazio Testa e soprattutto Servio Sulpicio Rufo(10), ha dato modo di essere ricordato essenzialmente come un non estimatore della professione dei *iuris consulti*, e come un denigratore della nobiltà dell'arte giurisprudenziale. Di questo intenso e controverso rapporto con la *iuris peritia* il retore ha lasciato memoria principalmente in cinque, distinte testimonianze.

a) Nell'orazione *Pro Caecina* (del 69 o 68 a.C.) troviamo solennemente asserito che nulla nello stato deve essere custodito così diligentemente come lo *ius civile*: eliminato questo, nessuno potrebbe più distin-

(7) P. 81: *Per quotidianam lectionem Digestorum et semper aliqua ex parte incolumis, atque in honore fuit lingua Romana, et brevi suam dignitatem, atque amplitudinem recuperabit.*

(8) Cfr. A. Gambaro, *Introduzione a Desiderio Erasmo da Rotterdam, Il Ciceroniano*, Brescia 1965, XXXIII, XLIII ss.; A. La Penna, *La tradizione classica nella cultura italiana*, in *Storia d'Italia*, a cura di R. Romano e C. Vivanti, 5: *I documenti* 2, rist. Torino 1973, 1341 s.; R. Sabbadini, *Storia del Ciceronianismo*, Torino 1886, 27 ss. Com'è noto, Valla pubblicò, appena ventenne, una *Comparatio Ciceronis Quintilianique*, andata perduta, nella quale, allontanandosi coraggiosamente dall'opinione comune, giudicava il secondo superiore al primo.

(9) In generale sull'atteggiamento di Valla nei confronti dei giuristi, nonché sulla rivalità, nell'Italia del '400, tra gli insegnanti di retorica e i giureconsulti - di regola assai meglio remunerati - cfr.: F. Gaeta, *Lorenzo Valla. Filologia e storia nell'Umanesimo italiano*, Napoli 1955, 120 ss.; Garin, *La letteratura* cit., 207 ss.; La Penna, *op. cit.*, 1337 s.; Maffei, *op. cit.*, 37 ss.; V. Rossi, *Storia letteraria d'Italia. Il Quattrocento*, Milano 1938<sup>2</sup>, 82 s.

(10) Su tali frequentazioni di Cicerone, cfr., per tutti, M. Bretone, *Cicerone e i giuristi del suo tempo*, «Ciceroniana» 3, 1978, e «Quaderni di storia» 10, 1979, ora in *Id.*, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, Napoli 1982<sup>2</sup>, da cui cito, 63 ss.

guere il proprio bene dall'altrui, nessuna regola potrebbe essere più stabilita che sia uguale e uniforme per tutti. La funzione dei giuristi, pertanto, è sacra ed essenziale; li si può attaccare soltanto se essi risultano inadatti alla loro alta missione, rivelandosi *imperiti iuris*: chi li vitupera, in questo caso, colpisce infatti gli uomini, non il diritto stesso. Ma chi, invece, ritenesse di non dovere ascoltare il parere dei giuristi, pur riconoscendoli quali *periti* nella loro disciplina, non lederebbe più degli uomini, ma scuoterebbe *leges ac iura*, le fondamenta della *res publica*(11).

b) Nel 63, durante il suo consolato, Cicerone accettò, alquanto spregiudicatamente, di difendere Lucio Licinio Murena, console designato per il 62, dalle accuse mosse proprio dal suo amico giureconsulto Servio Sulpicio Rufo, rivale sconfitto nella *petitio*, che accusava il suo avversario di broglio elettorale, e segnatamente di aver violato le disposizioni della recentissima *lex Tullia de ambitu*, la legge 'moralizzatrice' appena varata dallo stesso console Cicerone(12). In tale occasione, nell'intento di magnificare le virtù del proprio cliente, e di dimostrarne un'attitudine al consolato superiore rispetto a quella del suo rivale, l'Arpinate si lascia andare a una pesante derisione della professione giurisprudenziale, che viene pubblicamente sbeffeggiata, con una violenza appena lenita dal tono burlesco e paradossale del discorso, intriso di ironia ed umorismo(13).

Dopo che lo scriba Gneo Flavio divulgò i formulari segreti dei Pontifici, si è scoperto – si legge nell'arringa in difesa di Murena – che essi sono privi di senso, anzi pieni di inganni e di stupidaggini(14). La *iuris prudentia* non offre una *dignitas* sufficiente ad aspirare al consolato, essendo tutta pregna di cose fittizie e immaginarie, né procura alcuna gratitudine; è una disciplina che fuori Roma non ha alcun valore, e non ne ha neanche a Roma quando i processi sono sospesi(15). Anche se Servio Sulpicio la ba-

(11) Cic. *Caecin.* 70: *Nam qui ius civile contemnendum putat, is vincula revellit non modo iudiciorum sed etiam utilitatis vitaeque communis; qui autem interpretes iuris vituperat, si imperitos iuris esse dicit, de hominibus, non de iure civili detrahit; sin peritis non putat esse obtemperandum, non homines laedit, sed leges ac iura labefaciat; quod vobis venire in mentem profecto necesse est, nihil esse in civitate tam diligenter quam ius civile retinendum. Etenim hoc sublato nihil est qua re exploratum cuiquam possit esse quid suum aut alienum sit, nihil est quod aequabile inter omnis atque unum omnibus esse possit.*

(12) Su tale vicenda giudiziaria, e i suoi risvolti giuridici e politici, cfr., ampiamente, P. Fedeli, *Introduzione a Quinto Tullio Cicerone, Manualetto di campagna elettorale (Commentariolum petitionis)*, Roma 1987, 43 ss.

(13) Il tono non del tutto serio dell'orazione sarà ammesso dallo stesso Cicerone, *fin.* 4, 74: *Non ego tecum iam ita iocabor, ut isdem his de rebus, cum L. Murenam te accusante defenderem: apud imperitos tum illa dicta sunt, aliquid etiam coronae datum.*

(14) Cic. *Mur.* 26: *pervolgata atque in manibus iactata et excussa, inanissima prudentiae reperta sunt, fraudis autem et stultitiae plenissima.*

(15) Cic. *Mur.* 28: *dignitas in ista scientia consularis numquam fuit, quae tota ex rebus*

cia come una figlioletta(16), essa è in realtà una *tenuis scientia*, volta quasi esclusivamente a vuote questioni di lettere e di punteggiatura; è vero che i nostri avi tributavano un po' di ammirazione a questa professione, ma, una volta divulgati i suoi misteri, essa è diventata insignificante e screditata(17). Non è neanche concepibile che qualcuno possa dirsi *peritus* in una disciplina che tutti conoscono, e che quindi non offre possibilità di divergenze; una materia tutta racchiusa in un numero limitatissimo di testi, per niente difficili da comprendere(18). E non si può assolutamente paragonare il prestigio della giurisprudenza a quello dato dall'arte militare e da quella oratoria: solo gli oratori falliti si sono ridotti a studiare il diritto(19).

Secondo l'ottica utilitaristica per cui ogni attività umana va apprezzata soltanto in ragione del tornaconto che è in grado di assicurare - in termini di gloria, potere, riconoscenza - il diritto non porta frutti, giacché non può procurare favori ciò che è evidente a tutti, ed è tanto al servizio mio quanto del mio avversario(20). Cicerone non si rendeva conto, con queste parole, di rivolgere un alto, involontario elogio alla funzione essenziale del diritto, ossia alla sua neutralità, terzietà e imparzialità: valori sostanzialmente ignorati da una concezione dell'avvocatura come mezzo per affermare, in virtù del talento oratorio, le ragioni della 'propria' parte, contro quelle dell'antagonista. L'avvocato doveva persuadere sui fatti, non sul diritto, e doveva perciò essere un retore, non un giurista(21).

È in questo sarcastico e velenoso contesto, dunque, che l'Arpinate in-

*fictis commenticiisque constaret, gratiae vero multo etiam minus... Sapiens existimari nemo potest in ea prudentia quae neque extra Romam usquam neque Romae rebus prolatis quicquam valet.*

(16) Mur. 23: *mih i videris istam scientiam iuris tamquam filiolam osculari tuam.*

(17) Mur. 25: *Primum dignitas in tam tenui scientia non potest esse; res enim sunt parvae, prope in singulis litteris atque interpunctionibus verborum occupatae. Deinde, etiam si quid apud maiores nostros fuit in isto studio admirationis, id enuntiatis vestris mysteriis totum est contemptum et abiectum.*

(18) Mur. 28: *Peritus ideo haberi nemo potest quod in eo quod sciunt omnes nullo modo possunt inter se discrepare. Difficilis autem res ideo non putatur quod et perpauca et minime obscuris litteris continetur.*

(19) Mur. 29: *Qua propter non solum illa gloria militaris vestris formulis atque actionibus anteponenda est verum etiam dicendi consuetudo longe et multum istis vestrae exercitationi ad honorem antecellit. Itaque mihi videntur plerique initio multo hoc maluisse, post, cum id adsequi non potuissent, istuc potissimum sunt delapsi.*

(20) Mur. 28: *Quod enim omnibus patet et aequae promptum est mihi et adversario meo, id esse gratum nullo pacto potest.*

(21) Sulla natura retorica, e non giurisprudenziale, della professione forense nell'età della crisi della *res publica*, cfr.: L. Ciferri, *Cicero's Conception of 'iurisprudencia'*, «Revue internationale des droits de l'antiquité» 38, 1991, 107 s.; W. Kunkel, *Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen*, Weimar 1952, 325 ss.; G. Pugliese, *Cicerone tra diritto e retorica*, in *Scr. Jemolo* 4, Milano 1963, 563 ss., ora in *Id.*, *Scritti giuridici scelti 3: Diritto romano*, Napoli 1985, da cui cito, 83 ss.; F. Schulz, *History of Roman Legal Science*, che cito nella trad. it.: *Storia della giurisprudenza romana*, Firenze 1968, 87 s.

serisce la sprezzante sfida ai giuristi ripresa da Valla: non mi fate adirare, o diventerò un giureconsulto in soli tre giorni (22).

c) Nel 55 a.C. Cicerone compone la sua opera retorica più celebre, il *De oratore*, nella quale, in una famosissima pagina, espone – sotto la forma di un immaginario dialogo tra i due oratori Lucio Licinio Crasso e Marco Antonio – due opposte concezioni del diritto e della sua funzione. Crasso – descritto da Cicerone come il migliore giurista tra gli oratori, *eloquentium iuris peritissimus* (23) – denuncia l'*impudentia* di coloro che affollano i tribunali e pretendono di occuparsi di delicati processi civili – financo quelli di competenza centumvirale –, nei quali non si controverte *de facto*, ma *de iure*, ignorando anche i rudimenti del diritto, non conoscendo la differenza tra ciò che è proprio e ciò che è altrui, tra cittadino e straniero o tra libero e schiavo (24). Solo lo studio dello *ius civile* – fonte, tra l'altro, di *suavitas* e *delectatio* (25) – può permettere ad un avvocato, pertanto, di svolgere degnamente la propria missione.

A queste argomentazioni Antonio – oratore forense, ossia avvocato – risponde ridicolizzando la *cognitio iuris* richiesta dal suo contraddittore, presentandola come mera conoscenza mnemonica dei *verba* negoziali, e obiettando che anche nelle cause centumvirali può egregiamente pronunciarsi un oratore *iuris imperitus* (26), giacché, riguardo ai punti giuridicamente controversi, a lui basterà scegliere, tra le varie interpretazioni offerte dai giuristi, quella più utile alla posizione da difendere, per poi illustrarla con la propria tecnica e abilità. Non c'è alcun bisogno di essere personalmente padroni di nozioni specialistiche che ci possono essere agevolmente fornite dai soggetti professionalmente addetti alla loro elaborazione: «Altro è essere specializzato in una determinata arte o disciplina, altro è possedere le conoscenze e l'esperienza che bastano nella vita ordinaria e nei comuni rapporti con gli uomini. Chi di noi non suole recarsi nei propri fondi a visitare le colture, sia per ritirarne i frutti, sia per diletto? E

(22) *Mur.* 28 (cit. *supra*, n. 4).

(23) *Brutus* 145 (qualifica contrapposta a quella di «*iuris peritorum eloquentissimus*», attribuita a Q. Mucio Scevola). Secondo il Pugliese (*Intervento di chiusura al III Colloquium Tullianum*, «Ciceroniana» 3, 1978, 189 ss., ora in *Scritti* 3 cit., da cui cito, 142), nel dare tale definizione di Crasso, è molto probabile che Cicerone «pensasse anche a se stesso. Riteneva infatti, senz'ombra di dubbio, di essere il più esperto di diritto fra gli oratori del suo tempo; e lo era realmente».

(24) Cic. *De orat.* 1, 173: *volitare in foro, haerere in iure ac praetorum tribunalibus, iudicia privata magnarum rerum obire, in quibus saepe non de facto, sed de aequitate ac iure certetur, lactare se in causis centumviralibus... cum omnino, quid suum, quid alienum, qua re denique civis aut peregrinus, servus aut liber quispiam sit, ignoret, insignis est impudentiae.*

(25) *De orat.* 1, 193.

(26) *De orat.* 1, 238: *quod maximas centumvralis causas in iure positas protulisti, quae tandem earum causa fuit, quae ab homine eloquenti iuris imperito non ornatissime potuerit dici?*

certo nessuno è talmente privo di occhi o di comprendonio da non sapere che cosa sia una semina o una mietitura, che cosa la potatura degli alberi o delle viti, in quale stagione dell'anno si compiano e in quale modo. Forse che per ispezionare il fondo, dare un incarico al fattore o un ordine al contadino bisognerebbe essersi imparata l'opera sull'agricoltura di Magone Cartaginese? O non potremmo invece accontentarci delle comuni conoscenze? Perché allora non potremmo operare allo stesso modo riguardo al diritto...? Che se poi ci portano una causa particolarmente oscura, non credo sia difficile recarci a consultare Scevola!» (27).

Tra le due posizioni, quella di Crasso e quella di Antonio, è facile pensare che la personale preferenza di Cicerone andasse alla seconda, che collima con la più volte ribadita idea della superiorità dell'arte oratoria. Anche se non è dato credere che tutte le argomentazioni di Crasso fossero presentate come prive di peso, e segnatamente che lo fossero le celebri parole con cui l'Arpinate - sempre per bocca di Crasso - esprime uno dei più alti elogi della sapienza del giureconsulto, a cui viene attribuita una funzione 'oracolare' nei confronti di tutta la città: *Est enim sine dubio domus iuris consulti totius oraculum civitatis* (28).

d) Nel *De legibus*, composto negli anni della piena maturità (e forse mai portato a compimento), Cicerone si premura di puntualizzare che il suo intento, nel redigere tale opera, non è quello di analizzare i contenuti delle leggi esistenti, bensì quello di enuclearne le basi, la ragion d'essere, gli obiettivi da esse perseguiti: sua intenzione non è dunque comporre un'opera di diritto, bensì di filosofia. Ciò in quanto le radici del diritto af-

(27) *De orat.* 1, 248-250: *aliud est enim esse artificem cuiusdam generis atque artis, aliud in communi vita et vulgari hominum consuetudine nec hebetem nec rudem. Cui nostrum licet fundos nostros obire aut res rusticas vel fructus causa vel delectationis invisere? Tamen nemo tam sine oculis, tam sine mente vivit, ut quid sit sementis ac messis, quid arborum putatio ac vitium, quo tempore anni aut quo modo ea fiant omnino nesciat. Num igitur si qui fundus inspiciendus aut si mandandum aliquid procuratori de agri cultura aut imperandum vilico est, Magonis Karthaginiensis sunt libri perdiscendi? an hac communi intellegentia contenti esse possumus? Cur ergo non eidem in iure civili...? Ac si iam sit causa aliqua ad nos delata obscurior, difficile credo sit cum hoc Scaevola communicare.* Su tale celebre dialogo, cfr.: F. Bona, *L'ideale retorico ciceroniano ed il 'ius civile in artem redigere'*, «*Studia et documenta historiae et iuris*» 46, 1980, 282 ss., ora in Id., *Cicerone tra diritto e oratoria. Saggi su retorica e giurisprudenza nella tarda repubblica* 1, Como 1984, da cui cito, 79 ss.; Id., *Cicerone e i «libri iuris civilis» di Quinto Mucio Scevola*, in *Questioni di giurisprudenza tardo-repubblicana* (Atti del Seminario di Firenze del 27-28/5/1983), Milano 1985, 207 ss.; Bretone, *op. cit.*, 84 ss.; Ciferri, *op. cit.*, 106 ss.; Pugliese, *Cicerone cit.*, 75 ss.; A. Schiavone, *Giuristi e nobili nella Roma repubblicana. Il secolo della rivoluzione scientifica nel pensiero giuridico antico*, Roma-Bari 1987, 15 ss., 38 ss. = Id., *Linee di storia del pensiero giuridico romano*, Torino 1994, 44 ss., 52 ss.; Schulz, *op. cit.*, 87 s.

(28) Cic. *De orat.* 1, 200. Su tale frase (che Crasso pronuncia in riferimento al grande giureconsulto Q. Mucio Scevola, l'augure), cfr.: Bona, *L'ideale cit.*, 121 ss., 129 ss., F. D'Ip-polito, *Sulla giurisprudenza medio-repubblicana*, Napoli 1988, 79 ss., A. Watson, *Law Making in the Late Roman Republic*, Oxford 1974, 104.

fondano nella filosofia e, di fronte alla serietà di un'indagine volta a svelare tale fondamento, l'importanza dello *ius civile* appare ben poca cosa. «Ritieni dunque che la *iuris disciplina* non sia da attingere dall'editto del pretore, come ritiene oggi la maggioranza dei giuristi, né dalle XII tavole, come si riteneva in precedenza, ma completamente dal profondo della filosofia, *ex intima philosophia?*», gli chiede pertanto Pomponio Attico; e la risposta è affermativa: «Infatti, Pomponio, col nostro discorso non ricerchiamo come dobbiamo comporre la formula in tribunale o quali pareri debbano essere dati quando ci si consulti... In questa nostra investigazione dobbiamo afferrare completamente il fondamento dell'*universum ius* e delle leggi, così che quello *ius civile* di cui abbiamo detto sembrerà occupare uno spazio piccolo e angusto» (29).

e) Nel 46 a.C., infine, Cicerone mette a confronto, nel *Brutus*, due grandi figure di giuristi, il pontefice Quinto Mucio Scevola e Servio Sulpicio Rufo, esaltando, in particolare, l'arte di quest'ultimo, ritenuto il più grande di tutti i giureconsulti, giacché unico ad essersi rivelato sommo giurista e sommo oratore, padrone della dialettica, della *litterarum scientia* e della *loquendi elegantia*. «Non conosco nessuno – dice Cicerone a Bruto – che più di lui si sia dedicato con impegno all'arte del dire e a tutte le discipline liberali» (30). E al suo interlocutore, che gli chiede se dunque Servio sia da anteporre anche a Scevola, Cicerone risponde di sì: Scevola e molti altri hanno posseduto un grande *usus*, una grande pratica dello *ius civile*, ma solo Servio è stato padrone dell'*ars*, e a ciò non sarebbe mai arrivato grazie alla sola *scientia iuris* (31). Ciò nondimeno, anche se apprezzato per la sua eloquenza, e anche se impegnato come avvocato, Servio – si premura di precisare Cicerone – restò un giurista, dacché è nella giurisprudenza che egli primeggiò su tutti, mentre dall'arte forense attinse soltanto quanto gli bastava per difendere lo *ius civile* e onorare la sua dignità consolare (32).

(29) Cic. *leg. 1*, 17: *ATTICUS. Non ergo a praetoris edicto, ut plerique nunc, neque a duodecim tabulis, ut superiores, sed penitus ex intima philosophia hauriendam iuris disciplinam putas? MARCUS. Non enim id quaerimus hoc sermone Pomponi, quem ad modum caveamus in iure, aut quid de quaque consultatione respondeamus... nobis ita complectenda in hac disputatione tota causa est universi iuris ac legum, ut hoc civile quod dicimus in parvum quandam et angustum locum concludatur [naturae].*

(30) Cic. *Brutus 151: Non enim facile quem dixerim plus studi quam illum et ad dicendum et ad omnis bonarum rerum disciplinas adhibuisse.*

(31) *Brutus 152: Sic enim, inquam, Brute, existimo, iuris civilis magnum usum et apud Scaevolam et apud multos fuisse, artem in hoc uno; quod numquam effecisset ipsius iuris scientia...*

(32) *Brutus 155: Servius sapientissime, cum duae civiles artes ac forenses plurimum et laudis haberent et gratiae, perfecit ut altera praestaret omnibus, ex altera tantum adsumeret, quantum esset et ad tuendum ius civile et ad obtinendam consularem dignitatem satis. Su questa nota pagina di Cicerone, e sul rapporto tra il retore e Servio (lodato come il più grande*



3. - È evidente, da quanto sinteticamente riferito, che l'atteggiamento di Cicerone nei confronti della *scientia iuris* si rivela alquanto complesso e variegato. Come ebbe a dire Giovanni Pugliese, nel 1976, in occasione dell'intervento di chiusura al III *Colloquium Tullianum*, «la faccia di Cicerone rivolta al diritto si dimostra, a sua volta, vista da vicino, composta di numerose facce»(33). Ma un filo conduttore, un concetto di fondo nell'evoluzione del pensiero ciceroniano si può individuare, ed è quello del riconoscimento della tecnicità del diritto (e quindi dell'accettazione del ruolo della *iuris peritia*), ma anche della sua evidente strumentalità (34). La tecnica dei *iuris periti* è utile (al pari di quella degli agrimensori o dei medici), ma non è fine a se stessa (come è invece, sicuramente, l'eloquenza), esistendo soprattutto in funzione di chi, anche se *iuris imperitus*, deve pur servirsi dei suoi postulati. «Nella definizione che Cicerone presta ad Antonio - scrive il Bretone - il giureconsulto è uno specialista; il suo sapere tecnico, la conoscenza delle leggi e delle consuetudini, lo legittima a uno specifico ruolo pratico: assistere col 'consiglio' i privati nel loro agire giuridico»(35). L'oratore deve attingere alla scienza del diritto, per assorbirne non i meccanismi interni, ma soltanto i risultati, l'utilità, la funzione. In questo senso, «l'oratore è anche un giurista», perché «nell'oratoria, una τέχνη assai più rilevante e difficile delle altre, convergono i diversi rami del sapere»(36), e «il diritto partecipa, dunque, di una 'paideia' compiuta e totalizzante»(37).

Rispetto del compito peculiare della *iuris peritia*, quindi, così come orgogliosa rivendicazione dell'indiscutibile primato dell'eloquenza, e puntigliosa «negazione che lo studio e la conoscenza del diritto siano il vero oggetto dell'attività di un grande oratore»(38). Erano queste, probabilmente, le convinzioni di fondo che guidarono Cicerone nella redazione della sua opera, a noi non pervenuta, intitolata *De iure civili in artem redigendo*, nella quale provò ad applicare alla scienza del diritto il metodo dialettico aristotelico, con una finalità essenzialmente didattica, ossia per or-

dei giuristi, pur senza essere esplicitamente nominato, anche in *off.* 2, 65), cfr.: Bona, *L'ideale cit.*, 62 ss.; Bretone, *op. cit.*, 79 ss.; Schiavone, *Giuristi cit.*, 42 ss. = *Linee cit.*, 55 ss.; Schulz, *op. cit.*, 131 ss.; J. Stroux, *Die griechischen Einflüsse auf die Entwicklung der römischen Rechtswissenschaft gegen Ende der republikanischer Zeit*, in *Atti congr. intern. dir. rom.* Roma 1, Pavia 1935, 113 ss., ora in *Id., Römische Rechtswissenschaft und Rhetorik*, Potsdam 1949, da cui cito, 100 s.; M. Talamanca, *Lo schema «genus-species» nelle sistematiche dei giuristi romani*, in *La filosofia greca e il diritto romano*, Acc. Naz. Lincei, quad. 221, 2, Roma 1977, 8; 17 s.

(33) Pugliese, *Intervento cit.*, 133.

(34) Così Pugliese, *Cicerone cit.*, 81.

(35) Bretone, *op. cit.*, 84.

(36) *Ivi*, 85.

(37) *Ivi*, 86.

(38) Pugliese, *op. cit.*, 81.

dinare e sintetizzare il diritto civile in un «breve, concluso sistema, costruito con distinzioni elementari, definizioni e princìpi»(39), che ne rendesse agevole l'uso e l'apprendimento anche da parte dei non giuristi. Cicerone voleva esclusivamente «rendere facile la *cognitio iuris civilis*»(40) e, come ha acutamente sottolineato il Bona, non rientrava minimamente nei suoi piani l'intento di modificare la *peritia iuris*, ossia la «funzione tipica del giurista»(41), gli *interna corporis* della scienza giurisprudenziale: «l'oratore Cicerone non si pone ... dal punto di vista del giurista: il manuale elementare non è pensato da Cicerone in funzione di una propedeuticità alla *peritia iuris*»(42), giacché esso doveva soltanto «servire agli *adulescentes* che si fossero voluti preparare a cimentarsi nella *prima ars*, l'*eloquentia*»(43).

Si può ben comprendere, pertanto, come la polemica di Cicerone contro i giureconsulti non sia stata contro l'utilità dello *ius civile*, né contro il ruolo dei *iuris periti* o la tecnicizzazione della *iuris peritia*, bensì contro ogni pretesa di voler negare a lui, *perfectus orator*, l'autorità di inglobare anche il diritto nel suo sapere totalizzante. E si comprende pure lo sprezzante silenzio riservato al suo *De iure civili in artem redigendo* dai *iuris periti*(44), che evidentemente nulla scorsero di giuridico in un'opera che, proponendo un sistema chiuso, sintetico ed elementare dello *ius civile*, rappresentava «precisamente l'opposto» – come notò lo Schulz – dei loro obiettivi, che erano quelli di «padroneggiare la sempre crescente molteplicità dei casi concreti», aspirando così ad una «ricerca dialettica eter-

(39) Schulz, *op. cit.*, 133. All'opera perduta di Cicerone fanno riferimento Aulo Gellio, *N.A.* 1, 22, 7, Quintiliano, *Inst. or.* 12, 3, 10 e il grammatico Carisio, del IV secolo, *Ars gramm.* 1, 138, s.v. *nobiles*. Sui contenuti di tale scritto (che si possono desumere soprattutto dal *De oratore*, dove Cicerone, 1, 186, parla della possibilità di *redigere ad artem* lo *ius civile*) esiste una vasta letteratura, passata in puntuale rassegna dal Bona, *L'ideale cit.*, 64 ss. Nel senso di un'utilità prevalentemente didattica che avrebbe avuto l'opera si sono espressi, in particolare, Stroux, *op. cit.*, 97 ss., Villey, *Recherches sur la littérature didactique du droit romain (A propos d'un texte de Ciceron 'De oratore' I-188 à 190)*, Paris 1945, 1 ss. (secondo cui il manuale di Gaio ricalcherebbe appunto le direttive ciceroniane) e lo stesso Bona (*v. spec.* 84, 110 ss., 147).

(40) Bona, *L'ideale cit.*, 84. V. anche 104.

(41) Ivi, 81. È la *peritia iuris* che è indicata, nel *De oratore* (1, 212: *qui legum et consuetudinis eius, qua privati in civitate uterentur, et ad respondendum et ad agendum et ad cavendum peritus esset*), come «tratto caratterizzante del giurista»: M. d'Orta, *La giurisprudenza tra Repubblica e Principato. Primi studi su C. Trebazio Testa*, Napoli 1990, 12.

(42) Bona, *L'ideale cit.*, 111.

(43) Ivi, 147.

(44) Sottolineano il significato di questo silenzio Bona, *L'ideale cit.*, 161 e Pugliese, *Cicerone cit.*, 82. Ma Bretonne (*Pomponio lettore di Cicerone*, in «Labeo» 16, 1970, ora in *Id.*, *Tecniche cit.*, da cui cito, 275 ss.) avanza l'ipotesi (ritenuta «suggestiva» da Bona, *op. ult. cit.*, 161 n. 338) che Pomponio, nel redigere la storia della giurisprudenza romana pubblicata nel suo *Enchiridion*, abbia tenuto presente proprio il *De iure civili in artem redigendo* di Cicerone.

na», ad un «sistema aperto» (45). Il nome dell'Arpinate, com'è noto, sarebbe addirittura stato adoperato come sinonimo di un approccio al diritto diverso da quello tecnico dei *iuris periti*: «*nihil hoc ad ius, ad Ciceronem*», avrebbe usato dire il giureconsulto Aquilio Gallo, quando il caso presentatogli sollevava una questione di mero fatto (46).

4. - In che modo Lorenzo Valla recepisce e trasmette questa polemica? Ad una attenta lettura, il discorso dell'umanista appare piuttosto ambiguo. Da una parte, infatti, egli fa pienamente sua l'idea ciceroniana del primato dell'eloquenza e degli *studia humanitatis*, e della subordinazione ad essi della scienza giuridica. Come Cicerone, nell'orazione *Pro Caecina*, aveva elogiato l'insostituibile funzione dello *ius civile*, salvandone la preziosità dagli stessi cattivi giuristi, *iuris imperiti* (47), così Valla rivolge i propri strali esclusivamente a quei mediocri *iuris periti* che preferirebbe chiamare *iuris imperiti* («*nolo dicere iuris imperiti*») (48), non vuole che il suo attacco neanche sfiori l'*aurea ed ornata* disciplina dello *ius civile* (49). È alquanto curioso, però, che il Valla, per colpire i giureconsulti del suo tempo, da una parte prenda in prestito il sarcasmo profuso da Cicerone nella *Pro Murena* - dichiarandosi anch'egli in grado di superare agevolmente la fama di un grande giurista come Accursio - e dall'altra esalti proprio quei giuristi romani, da lui tanto ammirati nelle pagine dei Digesti, ma contro i quali era rivolta proprio la freccia avvelenata di Cicerone che Valla, cambiando il bersaglio, fa nuovamente scoccare.

Si deve rilevare, soprattutto, che l'umanista, pur riallacciandosi, nel suo panegirico al *Corpus iuris civilis*, all'autorità di Cicerone, appare molto lontano dall'atteggiamento manifestato dal retore romano nei confronti della scienza giurisprudenziale. L'autore delle *Elegantiae* dileggia i giureconsulti suoi coevi, bollandoli come *iuris imperiti*, non all'altezza dei loro grandi predecessori: i soli, si lascia intendere, a meritare l'epiteto di *periti*. Ma qual è, in questa rappresentazione, la differenza tra le due classi di giuristi, gli antichi e i moderni?

Quando Valla denuncia quei giureconsulti che, oscurati dalla loro *imperitia*, negano la possibilità di erudirsi in *ius civile* ai *facundiae studiosi*, ricordando come, al contrario, gli antichi giuristi fossero tutt'altro che *rustici*, incolti, egli lascia intendere che caratteristica comune dei *iuris prudentes* romani - e motivo della superiorità di questi rispetto ai loro succes-

(45) Schulz, *op. cit.*, 134.

(46) Cic. *top.* 51.

(47) Cic. *Caecin.* 70 (cit. *supra*, n. 11).

(48) Valla, *Praefatio* cit., 80 (cit. *supra*, n. 5).

(49) *Ibid.*: *Quae enim disciplina... tam ornata, atque (ut sic dicam) tam aurea, ut ius civile?*

sori – fosse proprio lo studio della *facundia*, dell'eloquenza. Cicerone, certamente, non sarebbe stato d'accordo; al massimo, soltanto a Servio Sulpicio Rufo avrebbe potuto concedere questo alto riconoscimento. Ma, probabilmente, non sarebbe stato d'accordo neanche con la perentoria esortazione del Valla, secondo cui non si può diventare *iuris consulti* in assenza di *studia humanitatis* (50). Cicerone criticava l'autonomia dello *ius civile* come arte e come scienza, ma ne riconosceva il valore di tecnica, di strumento: se il *iuris peritus*, come Servio, si applica nelle *litterae* e nell'*eloquentia*, egli, affinando il proprio sapere, migliora anche nella sua professione; ma se, abbracciando l'*humanitas*, perde di vista il proprio compito specifico, egli – nell'ottica ciceroniana – cessa di essere un tecnico, uno specialista: diventa un umanista e, per ciò stesso, non è più giurisperito. E infatti Cicerone, umanista e 'tuttologo' per eccellenza, pur dichiarandosi capace di diventare giureconsulto in soli tre giorni, ci tenne a precisare di non essere *iuris peritus*, riservando anzi a se stesso proprio quell'appellativo di *iuris imperitus* (51) che Valla adoperò per offendere i giuristi del Quattrocento. Come abbiamo visto, anzi, nella *Pro Murena* Cicerone negò addirittura che si possa diventare *peritus* in una materia che tutti conoscono come lo *ius civile* (52), e nel *De oratore* ribadì che anche un retore *iuris imperitus* può ben figurare in tribunale (53). Egli, in sostanza, non ambiva assolutamente a diventare *iuris peritus*, né auspicava che i *iuris periti* cambiassero mestiere, diventando dei retori: desiderava unicamente che fosse chiaro il valore strumentale della *iuris peritia*, e la sua inferiorità culturale rispetto alla suprema arte della eloquenza, che può e deve contenere in sé tutto, anche il diritto.

L'appello di Valla ai suoi *iurisperiti-iuris imperiti*, affinché si diano anch'essi agli *studia humanitatis*, è dunque il frutto di una concezione del rapporto tra *humanitas* e diritto assai distante da quella ciceroniana. In realtà, il motivo dichiarato, esplicito dell'ammirazione manifestata nelle *Elegantiae* per il contenuto dei Digesti è essenzialmente uno: il fascino emanante dalla lingua latina, la cui interna perfezione e coerenza suscita

(50) È un concetto che Valla espresse anche per spiegare la sua presa di distanze dal Bartolo, a cui rimproverava di essere lontano dalla comunità dei giureconsulti, in quanto non edotto nelle dottrine *quae humanitatem informarent*: *Opera omnia* cit., 629.

(51) Cic. *Caecin.* 32: *ego, homo imperitus iuris*.... Cicerone, dunque, non può assolutamente essere definito un 'giurista' in senso proprio, e giustamente lo Schulz, *op. cit.*, 85 n. 2, definisce «equivoco» il titolo dell'opera di E. Costa, *Cicerone giureconsulto*, Bologna 1927-1928. Da segnalare quanto asserito dal Pugliese, nel suo *Intervento di chiusura al Colloquium Tullianum* del 1976 (cit., 141): «L'idea di un Cicerone giurista o, secondo la sua terminologia, *iurisperitus*, tecnico e esperto di diritto, non era già più sostenibile prima di questo *Colloquium*; dopo di esso è definitivamente sepolta».

(52) Cic. *Mur.* 28 (cit. *supra*, n. 18).

(53) Cic. *De orat.* 1, 238 (cit. *supra*, n. 26).

nell'umanista un trepido e accorato rimpianto. Lo *ius civile* è una scienza 'd'oro' proprio per la sua funzione di baluardo della latinità, di roccaforte in grado di proteggere lo splendore della lingua di Roma dagli attacchi profanatori dei barbari, che intenderebbero corromperla e distruggerla. Il latino è per Valla sinonimo di civiltà: caduto l'impero romano, resta solo la lingua di Roma a difendere i popoli dalle tenebre e dalla barbarie: «I nostri antenati – si legge nella prefazione all'opera – superarono nella guerra e nel resto gli altri uomini: ma nell'ampliare la propria lingua furono superiori a se stessi e, come se avessero lasciato in terra l'impero, raggiunsero in cielo il consorzio degli dei» (54). Perciò, se i popoli si sono liberati dall'impero di Roma come da un peso sgradito, hanno nondimeno conservato la lingua di Roma, ritenendola «più soave di ogni nettare, più splendida di ogni veste di seta, più preziosa di ogni oro e di ogni gemma, e la hanno tenuta presso di sé come un dio inviato dal cielo» (55). È questa lingua che permette ancora all'Italia di estendere nel mondo la sua supremazia: «Abbiamo perduto Roma, abbiamo perduto regno e dominio...; e tuttavia grazie a questo più splendido dominio regniamo ancora in gran parte del mondo. Nostra è l'Italia, nostra la Gallia, nostra la Spagna, la Germania, la Pannonia, la Dalmazia, l'Illirico e molte altre regioni: giacché ivi è l'Impero romano dovunque domina la lingua romana» (56).

Date queste premesse, era inevitabile che la profondità di pensiero dei giuristi del '400 fosse completamente indifferente, nel momento che questi venivano accusati di profanare il «dio sceso dal cielo»; per l'identico motivo per cui, come annota il Toffanin, «lo scontroso spiritualismo umanistico» portò «a posporre a letterati anche piccoli, artefici dello scalpello e del pennello anche grandi; e ciò per un fatuo ossequio allo strumento unico o supremo dell'arte, il Verbo» (57).

Fu questo fatuo ossequio a indurre Valla – e i suoi colleghi retori – a disprezzare i vari Bartolo, Baldo, Accursio, Dino, colpevoli di avere abbandonato la purezza del latino classico per il linguaggio «artificiale» dei

(54) Valla, *In sex Elegantiarum libros Praefatio*, in Id., *Opera omnia* cit., 3: *nostri maiores rebus bellicis, pluribusque laudibus caeteros homines superarunt, linguae vero suae ampliatione seipsis superiores fuerunt, tanquam relicto in terris imperio, consortium deorum in caelo consecuti.*

(55) *Ivi*, 4: *de comparatione imperii, sermonisque Romani, hoc satis est dixisse. Illud pridem, tanquam ingratum onus, gentes, nationesque abiecerunt; hunc omni neclare suaviorum, omni serico splendidiorum, omni auro, gemmaque pretiosiorum putaverunt, et quasi Deum quendam e coelo demissum, apud se retinerunt.*

(56) *Ibid.*: *Amisimus Romam, amisimus regnum, amisimus dominatum, tametsi non nostra, sed temporum culpa: veruntamen per hunc splendidiorum dominatum in magna adhuc orbis parte regnamus. Nostra est Italia, nostra Gallia, nostra Hispania, Germania, Pannonia, Dalmatia, Illyricum, multaeque aliae nationes. Ibi nanque Romanum imperium est, ubi-cunque Romana lingua dominatur.*

(57) G. Toffanin, *Storia dell'Umanesimo*, 2: *L'Umanesimo italiano*, Bologna 1964, 199.

logici tardomedievali (58), e perciò accusati di «non parlare la lingua romana ma la lingua barbarica»: tanto da essere paragonati a delle 'oche', a cui l' 'aquila' di Giustiniano, fatta strage dei 'cigni' romani, Sulpicio, Scevola, Paolo, Ulpiano, aveva sventuratamente aperto il campo (59).

L'ossequio al Verbo portava Valla ad una concezione dell'eloquenza per cui il latino - tutto il latino: quello letterario dell'epistolario ciceroniano e quello giuridico dei Digesti - andava elogiato e venerato, con una devozione di tipo quasi religioso. In questa forma di adorazione, le battute di Cicerone potevano essere tranquillamente usate per colpire gli avversari del santo idioma. È in virtù di una disinvoltata strumentalizzazione del pensiero del retore di Arpino, dunque, che proprio dalla sua opera più ostile verso i giureconsulti, la *Pro Murena*, furono ricavate le parole da inserire in un appassionato panegirico di quella stessa *scientia iuris* che Cicerone volle schernire, paragonandola ad una fanciulla ricoperta di ridicoli baci (60).

(58) Cfr. Garin, *La letteratura* cit., 227.

(59) Valla, *Opera omnia* cit., 633: *In locum Sulpitii, Scevolae, Pauli, Ulpiani aliorumque, ut leviter loquar, cygnorum, quos tua aquila saevissime interemit, successerunt anseres Bartolus, Baldus, Accursius, Dinus, caeterique id genus hominum, qui non Romana lingua loquantur sed barbara.*

(60) Cic. *Mur.* 23 (cit. *supra*, n. 16).